



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 60

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Nei casi dalla legge permessi i pignoramenti, sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro, che ne dara' corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.

Quando un mandato sia gia' stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sara' di nessun effetto.

Potra' per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.

Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Versione in vigore dal 20 marzo 1884 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-60-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it